

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MAZZINI

L'anno duemilaventio, il giorno xxxxx, presso l'Ufficio Tecnico, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio,

fra

il Comune di Montegiorgio (di seguito Comune) rappresentato dal geom. **Maurizio Lucchetti**, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

e

l'Associazione **xxxxxxxxxxxxx** (di seguito Gestore) con sede legale in xxxxxxx, rappresentata dal Sig. xxxxxxxxx

premesse che:

- il Comune promuove e sostiene lo sport quale forma di alto valore aggregativo nella vita sociale della propria comunità;
- le strutture sportive pubbliche debbano essere a disposizione di tutti i cittadini che desiderino praticare un'attività sportiva e ludico-educativa a prezzi contenuti;
- la pratica sportiva rivolta a bambine/i e ragazze/i deve essere proposta privilegiando gli aspetti educativi e didattici onde evitare l'esperazione dei contenuti agonistici e competitivi;
- l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento della gestione a terzi, in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 dell'art.90 della legge 289/2002;
- garantire temporaneamente e per i prossimi **60 mesi** la corretta fruibilità dell'impianto;
- la scelta del gestore è avvenuta a seguito di procedura ad evidenza pubblica mediante aggiudicazione in favore dell'offerta più vantaggiosa, intesa come quella comportante la combinazione ottimale tra tutti gli elementi operativo-gestionali.

In attuazione della:

- deliberazione della Giunta Comunale n°133 del 27.10.2011;
- determinazione Reg. Gen. n. 56xx del xx.07.2020, con la quale, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stata affidata alla xxxxxxxxx (*Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, nonché Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate al C.O.N.I.*) la gestione per anni **cinque (5)** dell'impianto sportivo polivalente comunale "**Via Mazzini**" sito in Via Mazzini n°39.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Finalità

1. Con la sottoscrizione del presente contratto per la gestione dell'impianto sportivo comunale denominato di "**Via Mazzini**" sito in Via Mazzini n°39, il Comune di Montegiorgio intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) *offrire ai propri giovani cittadini l'opportunità di avere servizi di alta qualità nell'educazione di base dell'attività sportiva e ludico-educativa, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio;*
 - b) *incentivare l'attività sportiva e ludico-educativa giovanile e la formazione di squadre nelle varie discipline sportive, da iscrivere a tornei e manifestazioni sportive ufficiali;*
 - c) *valorizzare le potenzialità in ambito sportivo ed educativo dell'impianto comunale;*
 - d) *valorizzare ed incentivare l'utilizzo del patrimonio comunale quale risorsa pubblica a disposizione dei cittadini per il loro bisogno di aggregazione, sia intorno allo sport che ad altre forme di intrattenimento (feste, manifestazioni, eventi, iniziative culturali, attività ludico-educative);*

- e) *accogliere, nel quadro delle attività per la valorizzazione della struttura comunale, le iniziative promosse dall'associazionismo sportivo, culturale, turistico, del privato sociale e da soggetti del volontariato locale, purché nell'ambito delle loro finalità statutarie.*

Art. 2

Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo polivalente comunale "**Via Mazzini**" sito in Via Mazzini n°39, costituito da:

- **Campo polivalente (tennis, pallavolo, calcetto, etc) in erba sintetica;**
- **Spogliatoi e servizi igienici per gli utenti;**

il tutto come meglio specificato nell'allegata documentazione, nonché di tutte le ulteriori strutture che dovessero essere costruite o installate dal Comune durante il periodo di durata del contratto.

2. La gestione consiste nella:

- a) *realizzazione degli obiettivi indicati al precedente art. 1;*
- b) *custodia e vigilanza degli impianti e delle attrezzature assegnati;*
- c) *manutenzione degli impianti e delle attrezzature assegnati, secondo le modalità previste nei successivi articoli;*
- d) *pulizia degli spazi sportivi compresi gli spazi verdi annessi;*
- e) ***intervento di miglioramento del manto in erba sintetica;***

Art. 3

Durata e rinnovo

1. Il presente contratto ha una valenza sperimentale ed una durata di anni **cinque (5)** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non potrà essere rinnovato.
2. Il presente contratto è comunque revocabile per necessità di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, o per disposizione delle superiori autorità, con semplice preavviso scritto.
3. Il gestore ha la possibilità di recedere dall'uso e gestione dell'impianto sportivo comunale segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R., 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
4. Il presente contratto atto non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.
5. Tuttavia, il gestore si impegna, ora per allora, ad accettare la proroga della gestione dell'impianto secondo i tempi tecnici e le modalità e condizioni concordati con l'Amministrazione Comunale, ove questo si rendesse necessario per assicurare la continuità della fruizione dell'impianto stesso sino alla stipula di un nuovo contratto di affidamento.

Art. 4

Divieto di Sub Concessione

1. Il gestore non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto del presente contratto.

Art. 5

Proprietà dell'impianto

1. Il gestore dichiara e riconosce, senza riserve di sorta, che l'impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, da chiunque realizzata, sono e diverranno anch'esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Montegiorgio, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.
2. L'impianto sportivo polivalente, le aree verdi, la recinzione, le attrezzature e tutto quanto attiene al decoro e funzionalità della struttura, vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano al momento della stipula del presente contratto convenzione.

Art. 6

Patrimonio assegnato in gestione

1. Il patrimonio dei beni immobili e mobili assegnato in gestione è riepilogato nell'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente contratto.
2. All'atto della consegna dei beni, il responsabile competente del Comune ed il rappresentante legale del Gestore hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei beni immobili e mobili consegnati, redigendo, in contraddittorio, un verbale. Il verbale costituisce riferimento per il periodo di durata della convenzione, e viene tenuto aggiornato ogni anno.
3. Il Gestore si impegna a restituire i beni assegnati in uno stato che non sia peggiore rispetto a quello rilevato all'atto della consegna. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di detti beni.

Art. 7

Custodia e vigilanza

1. Il Gestore prende in carico i beni immobili e mobili del Comune e si impegna a utilizzarli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni, eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico del Gestore, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale di cui al successivo art.24.
2. Il Gestore, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile.
3. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura, ai beni ed agli impianti dati in gestione, che non siano autorizzate, in forma scritta, dal responsabile competente del Comune.
4. L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere comunicata in via preventiva al Comune. Restano a carico del Gestore tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in termini di autorizzazioni e di sicurezza.
5. Il Gestore ha l'obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
6. Spetta al gestore essere disponibile per l'apertura e chiusura degli impianti e per la messa a disposizione di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per svolgere l'attività sportiva.
7. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il gestore è tenuto ad informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.

Art. 8

Manutenzioni

1. Le spese per la **manutenzione straordinaria** sono poste a carico del Comune di Montegiorgio.
2. Per manutenzione straordinaria si intende, fra l'altro:
 - a) *la ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;*
 - b) *riparazioni complete e/o rifacimento delle coperture dei fabbricati o del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;*
 - c) *riparazioni complete e/o rifacimenti totali delle recinzioni perimetrali degli impianti sportivi quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità, omologazione F.I.G.C. o per la sicurezza del patrimonio sportivo comunale;*
 - d) *rifacimento e/o riparazione di rilevante entità del sistema fognante;*
 - e) *rifacimento e/o sostituzione di impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità e di conformità;*
 - f) *sostituzione corpi illuminanti di valore superiore ad euro 10,00 (dieci), sostituzione degli apparecchi di illuminazione del terreno di gioco, qualora questi non corrispondano più al grado di efficienza iniziale (es.: perdita di capacità illuminante rispetto ai livelli previsti in fase di progetto dell'impianto).*
3. Rientra, tra la **manutenzione ordinaria**, il mantenimento in perfetta efficienza dell'impianto sportivo polivalente, ivi incluse, pertanto, tutte le attività di manutenzione periodica previste dalla legge.

4. Le spese per la **manutenzione ordinaria** sono a carico del gestore.
5. Rientra, tra la manutenzione ordinaria, il mantenimento in perfetta efficienza del terreno di gioco, ed in particolare la realizzazione dell'intervento migliorativo del manto in erba sintetica;
6. Rientrano, anche, nella manutenzione ordinaria la pulizia ed il mantenimento degli spazi verdi attigui, come lo sfalcio dell'erba, la pulizia del verde, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità.
7. Si conviene, altresì, che, interventi di manutenzione straordinaria, potranno, eccezionalmente, essere eseguiti dall'Associazione aggiudicataria in luogo ed in vece dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest'ultima ed eseguiti poi nei limiti e nei tempi stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici.
8. La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione aggiudicataria.

Art. 9

Responsabilità e sicurezza

1. Ogni responsabilità inerente e dipendente dalla gestione dell'impianto sportivo polivalente "**Via Mazzini**" sito in Via Mazzini n°39 è, esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del Gestore che, pertanto, tiene il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocate.
2. Sono a carico del Gestore gli adempimenti ad esso riconducibili previsti dal D.Lgs. 81/08. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare al competente settore del Comune.
3. Il Gestore, nell'esercizio dell'attività affidata, è tenuto al pieno rispetto di tutte le normative applicabili, con particolare riferimento a quelle relative alla pubblica sicurezza ed al funzionamento degli impianti termici.
4. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione per la riduzione dei rischi rilevati nel piano redatto dal Gestore ai sensi del D.Lgs. 81/08, ad esso riconducibili sulla base della ripartizione contenuta nel precedente art. 6.
5. La responsabilità dei danni derivanti alle persone fisiche da eventi che si dovessero verificare dal momento in cui gli utenti (atleti, pubblico, addetti, o altri) entrano nell'impianto a quando ne escono, sarà a carico del Gestore che, a tal fine, dovrà porre in essere apposita polizza assicurativa avente durata di anni **3 (tre)** a partire dalla firma del presente contratto.
6. Il gestore ha diritto di rivalsa informando adeguatamente gli uffici comunali competenti, contro chiunque provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo polivalente o, non rispettando le norme interne d'uso, determini danni a persone o cose.
7. Il gestore ha facoltà di determinare, d'intesa con il Comune, un regolamento che disciplini forme e modalità di fruizione dell'impianto da parte delle diverse utenze. Detto regolamento dovrà essere esposto all'interno del complesso sportivo polivalente.
8. Il gestore è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso dell'impianto.

Art. 10

Utenze

1. Sono a carico del Comune di Montegiorgio tutte le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, metano, acqua, ecc.), fino alla copertura di una spesa massima pari ad euro 3.000,00.

Art. 11

Utilizzazione diretta dell'impianto

1. Il gestore si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di utilizzare, gratuitamente e senza onere accessorio, l'impianto per le attività scolastiche ed extrascolastiche riguardanti gli istituti della scuola dell'obbligo siti nel territorio comunale i

quali, in tal caso, si faranno carico degli oneri inerenti la custodia, la vigilanza e la pulizia presso gli impianti.

2. Il gestore si impegna a rispettare le regole e le procedure di sicurezza adottate dalla Scuola Primaria "L. Ceci" le quali individuano lo spazio del campo di gioco come punto di raccolta nel piano di evacuazione, pertanto i cancelli dell'impianto sportivo dovranno rimanere aperti durante l'orario scolastico;
3. Il gestore si impegna, inoltre, a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di utilizzare, gratuitamente e senza onere accessorio, l'impianto per manifestazioni sportive e/o per manifestazioni pubbliche, con un massimo di dieci eventi annui, dietro semplice preavviso di 10 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dallo stesso. Il gestore in questo caso si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.
4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, con forme e modi da concordarsi dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del gestore per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale-ricreativa locale.

Art. 12

Altri Obblighi del Gestore

1. Il gestore senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
 - a) *a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo polivalente, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;*
 - b) *a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione dell'impianto sportivo polivalente non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;*
 - c) *a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo polivalente come previsto dalla presente convenzione;*
 - d) *ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative - sportive realizzate a favore dei giovani;*
 - e) *a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale di Montegiorgio da ogni incombenza o responsabilità;*

Art. 13

Modalità e orari di utilizzo dell'impianto

1. Il Gestore è tenuto ad utilizzare l'impianto sportivo polivalente per le finalità e gli obiettivi contenuti nella presente contratto.
2. Le uniche attività consentite all'interno dell'impianto sportivo polivalente sono quelle necessarie al perseguimento degli obiettivi indicati nel contratto.
3. Qualsiasi altra attività non contemplata nei documenti richiamati nei precedenti commi 1 e 2 non potrà essere svolta, salvo autorizzazione scritta da parte del Comune.
4. Gli orari di utilizzo dell'impianto devono essere i più ampi possibili (nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica) in modo da garantire lo svolgimento del maggior numero di attività possibili durante la giornata. Pertanto è compito del Gestore combinare opportunamente i calendari delle attività proprie e di soggetti terzi.

Art. 14

Soggetti autorizzati all'utilizzo dell'impianto

1. Il Gestore è l'unico soggetto che, in forza della presente convenzione, è autorizzato ad utilizzare l'impianto sportivo polivalente e a concederne l'uso a terzi.

2. Il Gestore, compatibilmente con le date e gli orari degli incontri ufficiali (da calendario federale o da evento) e con le date e gli orari delle attività dallo stesso organizzate, consente l'utilizzo dell'impianto ai soggetti che ne facciano richiesta.
3. Alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'albo del Comune di Montegiorgio è data priorità di accesso rispetto ad altri soggetti.
4. Le richieste di utilizzo dell'impianto sportivo polivalente devono essere indirizzate al Gestore in forma scritta che accoglie o nega l'autorizzazione nella medesima forma. I dinieghi devono essere motivati.

Art. 15

Tariffe per l'utilizzo dell'impianto

1. Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti la gestione dell'impianto sportivo polivalente e l'organizzazione delle attività motorio-sportive saranno acquisite dal gestore.
2. Il Gestore, nel concedere l'utilizzo di tutte o di alcune delle strutture dell'impianto sportivo, dovrà applicare le tariffe concordate preventivamente e stabilite annualmente con il Comune.
3. In nessun caso il Gestore è autorizzato ad applicare tariffe superiori rispetto a quelle concordate.

Art. 16

Rapporti economici

1. Il Comune di Montegiorgio si impegna a versare al gestore un canone annuo della somma di euro xxxxxx pari all'importo posto a base di gara (euro 2.000,00) e ribassato del xx%, a parziale copertura dei costi di gestione e realizzazione dell'intervento di miglioramento del manto in erba sintetica;
2. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno;

Art. 17

Sponsorizzazioni e pubblicità

1. Il Gestore è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni finalizzate al sostegno delle attività sportive o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto sportivo polivalente.
2. Spetta al gestore la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo in oggetto.
3. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge.
4. Il gestore è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo polivalente comunale.
5. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzione.

Art. 18

Verifiche e controlli

1. Il Comune ha il potere di controllo e vigilanza sull'operato del Gestore all'interno dell'impianto sportivo polivalente, nonché sulle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società/associazione/ente.
2. Con periodicità trimestrale, il Gestore presenta al Comune uno specifico rendiconto relativo alle sole attività svolte all'interno del campo polivalente (tennis, pallavolo, calcetto, etc.) in erba sintetica. Il rendiconto deve essere composto da:
 - a) *prospetto sintetico con riepilogo delle entrate e delle spese suddivise per tipologia;*
 - b) *riepilogo delle entrate e delle spese relative a manifestazioni ed eventi svolti;*
3. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere documenti contabili giustificativi di entrate e spese relative alle attività svolte nel campo polivalente (tennis, pallavolo, calcetto, etc.) in erba sintetica di proprietà comunale qualora lo ritenga opportuno ai fini di una valutazione più completa del rendiconto.

Art. 19

Inadempienze e penali

1. Il Gestore è da considerarsi inadempiente qualora non persegua gli obiettivi fissati dalla presente convenzione o non ottemperi alle clausole contrattuali in essa contenute.
2. Il Comune, riscontrata un'inadempienza del Gestore, deve contestarla in forma scritta esplicitando l'articolo della convenzione, la norma di legge o di regolamento cui fa riferimento invitando il Gestore a giustificare il proprio comportamento. Se l'inadempienza è sanabile, il Comune deve, in prima istanza, invitare il Gestore a sanare l'inadempienza in un tempo stabilito. Se l'inadempienza, invece, ha causato un danno al Comune e non è sanabile, il Comune potrà richiedere al Gestore il pagamento di una penale commisurata al tipo ed alla gravità dell'inadempienza.
3. Le penali possono essere applicate solo dopo contestazione scritta e in contraddittorio con il Gestore.
4. Le penalità vengono così classificate:

<i>Inadempienza</i>	<i>Penale</i>
<i>Non grave</i>	<i>Da euro 100,00 ad euro 1.000,00</i>
<i>Grave</i>	<i>Da euro 1.100,00 ad euro 2.500,00</i>
<i>Molto grave</i>	<i>Da euro 2.600,00 ad euro 5.000,00</i>

5. In caso di reiterata inadempienza riferita allo stesso oggetto e più volte contestata, la penale da applicare è quella relativa alle inadempienze molto gravi.
6. La riscossione della penale è effettuata mediante acquisizione del deposito cauzionale.
7. Anche a seguito dell'applicazione di una penale, il Comune mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.

Art. 20

Gestione Punti Ristoro e/o Esercizio Attività di "Bar"

1. L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di "bar" nell'impianto sportivo polivalente, è consentito con le modalità previste in materia di pubblici esercizi.
2. Il gestore è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia.
3. Tutte le spese ed oneri inequivocabilmente riconducibili alla sola gestione del punto ristoro sono a totale carico del gestore.
4. La conduzione dell'eventuale punto di ristoro dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.
5. Il gestore risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo polivalente per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.
6. L'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza o di autofinanziamento all'interno dell'impianto sportivo polivalente comunale è subordinata al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia.
7. I ricavi, derivanti dalla gestione del bar o dall'organizzazione di lotterie, tombole e pesche, sono di esclusiva pertinenza del gestore.

Art. 21

Risoluzione della convenzione

1. Il Comune può disporre la risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento prima della scadenza, senza diritto da parte del Gestore di indennizzo alcuno, nei seguenti casi:
 - a) *grave imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità e/o continuità del servizio;*
 - b) *grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;*
 - c) *grave e reiterata inadempienza nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e in generale nella gestione del patrimonio Comunale;*
 - d) *applicazione di tariffe superiori rispetto a quelle concordate con il Comune;*

- e) *dichiarazioni false in sede di rendiconto economico-patrimoniale-finanziario;*
2. Resta comunque salvo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni.
 3. La risoluzione nei casi di cui al comma 1 opera di diritto qualora il Comune comunichi tramite raccomandata A/R al Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 Codice Civile.
 4. Dalla comunicazione della risoluzione il Comune rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto della convenzione ed ha la facoltà di assegnare la gestione ad altra società/associazione/ente informandone il precedente Gestore.
 5. Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di opportunità valutate e formalizzate di comune accordo dalle due parti.

Art. 22

Cauzione

1. A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione il Gestore è tenuto a versare cauzione definitiva in contanti presso la Tesoreria comunale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un valore di **Euro 500,00#** (cinquecento).
2. In caso di escussione dovuta per gli effetti di cui ai precedenti articoli della convenzione, il Gestore ha l'obbligo di reintegro totale o parziale dell'importo.
3. La cauzione verrà restituita al termine del rapporto contrattuale.

Art. 23

Obblighi assicurativi

1. Il Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i fruitori degli impianti, i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi ed agli impianti comunali, in conseguenza della attività svolta, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il Gestore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di scadenza del contratto di gestione, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:
 - a) *per responsabilità civile verso terzi fruitori degli impianti in relazione all'attività svolta per un massimale di euro _____ (euro _____/00);*
 - b) *per responsabilità su danni cagionati alla proprietà Comunale per un massimale di euro _____ (euro _____/00)¹.*

Art. 24

Controversie

1. Per ogni controversia tra le parti relativa all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via bonaria, il giudizio è affidato ad un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dal Comune, da un esperto nominato dal Gestore e da un terzo esperto, con funzioni di presidente, nominato dal Tribunale competente per territorio.

Art. 25

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

¹ *Importo pari al 5% della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.*